COMUNE DI BRIONA
PROVINCIA DI NOVARA
Via Solaroli 11 – 28072 BRIONA (NO)
Tel. 0321/826080 - fax 0321/826441

ORDINANZA N. 5/2020

TAGLIO DI ALBERI E RAMI LUNGO LE STRADE VICINALI, LE PISTE AGRO-SILVO-PASTORALI, I SENTIERI AD USO PUBBLICO, ALVEO E SPONDE DEL TORRENTE STRONA E DELLA ROGGIA MORA E CONTESTUALE RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO.

IL SINDACO

Rilevato che ai bordi delle strade vicinali (con particolare rilievo della "Carrà per Oleggio" e della "Carrà Moscatellone"), delle piste agro-silvo-pastorali, dei sentieri ad uso pubblico del territorio comunale e nell'alveo e sulle sponde del torrente Strona e della roggia Mora è presente un'abbondante sviluppo di piante, siepi, vegetazione in genere e si trovano anche molti alberi deperienti e/o pericolanti;

Considerato che la situazione, oltre a creare grave disagio ai fruitori, in occasione di eventi meteorologici intensi potrebbe determinare problemi di transito e costituire un serio pericolo per l'incolumità di persone e mezzi;

Atteso che lungo le suddette infrastrutture è pertanto necessario procedere al taglio della vegetazione sopraindicata e/o alla potatura delle piante che generano i pericoli, essendo evidente la grave incuria ed il degrado del territorio;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente ordinare ai proprietari dei terreni confinanti con le strade vicinali, le piste agro-silvo-pastorali, i sentieri ad uso pubblico e l'alveo e le sponde del torrente Strona e della roggia Mora, di provvedere al taglio e allo sgombero della vegetazione sopraindicata presente lungo le infrastrutture in oggetto;

Visti il D. lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (Codice della strada), il D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada) e il Regolamento comunale di Polizia Urbana;

Visto l'art. 38 del D.P.G.R. 20 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento Forestale);

Visti gli articoli n. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile; **Visto** l'articolo 50 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n° 42 del 22/01/2004; **Visto** il D.P.R. n° 139 del 9/07/2010; **Vista** la D.G.R. 26/05/2008, n. 38-8849;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni confinanti con le strade vicinali, le piste agro-silvo pastorali e i sentieri ad uso pubblico e a tutti i proprietari dei terreni in alveo o confinanti con i corsi d'acqua sopra citati di provvedere direttamente nel più breve tempo possibile e comunque entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ad eseguire il taglio e lo sgombero della vegetazione e delle piante, in stato deperiente, sradicate, stroncate o inclinate che per qualsiasi motivo risultino pericolose per l'incolumità delle persone e la cui caduta e/o presenza potrebbe compromettere il transito o danneggiare le strutture e le infrastrutture esistenti.

DISPONE

- che l'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico dell'Unione Novarese 2000 siano incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

- che ai sensi dell'art. 7-bis, d. lgs. n. 267/2000, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Briona e resa nota mediante pubbliche affissioni.

INFORMA

- che, avverso alla presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07/08/1990, n. 241, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.), nel termine di 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

Briona, 22 Luglio 2020

COMUNE DI BRIONA - Prov. di NOVARA

IL SINDACO
Davide Maria Giordano